

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO

**E DELL'EVERSIONE CONTRO
L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO**

SEGRETERIA OPERATIVA: Via Gaudenzio Ferrari, 1 – 10124 Torino

Tel. e Fax 011.8125406

E-mail info@vittimeterrorismo.it- sito www.vittimeterrorismo.it

SEDE LEGALE: PRESSO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VIA MARIA VITTORIA, 12 – 10123 TORINO



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto ai sensi delle disposizioni dell'art. 101 c.2 del D.Lgs. 117/2017

Verbale di Assemblea Straordinaria del 8 giugno 2019

L'anno 2019, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 13,00, presso il complesso della Consolata, sala Rettori 1° piano, in via Maria Adelaide n. 2 – Torino, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Vittime del terrorismo – AIVITER ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Giuliano Giampaolo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Diotti Bruno.

Secondo le previsioni del 2° comma art. 101 D.Lgs 117/2017, poiché **le modifiche statutarie riguardano unicamente l'inserimento di clausole obbligatorie ai sensi della circolare MLPS 27.12.2018** ed avvengono entro il 3 agosto 2019, vengono adottate le modalità dell'assemblea ordinaria, valida in seconda convocazione con deliberazione della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 45 soci e 18 deleghe per un totale di 63 associati (si allegano al presente verbale l'elenco con firma dei 45 soci presenti ed elenco e copia delle 18 deleghe) pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguarne le previsioni alle disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 27 dic. 2018 .

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua interezza.

L'Assemblea, con 63 voti, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.


Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Torino, 8 giugno 2019

Il Segretario
Bruno Diotti



Il Presidente
Giampaolo Giuliano



Trattandosi di modifica statutaria avente lo scopo di adeguare l'atto a modifiche o integrazioni normative, si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
2
317/11P Originate contratto qui registrato al n. 3910 Serie 3
ESENTE DIRETTORE

03 LUG. 2019





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRPMN - DIREZIONE REGIONALE DEL
PIEMONTE

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRPMN**

Oggetto: **ADEGUAMENTO STATUTARIO ONLUS**

Classificazione:

Mittente: **VITTIME DEL TERRORISMO E EVERSIONE CONTRO ORD.TO
COST.STATO**

Diretti Interessati:

VITTIME DEL TERRORISMO E EVERSIONE CONTRO ORD.TO COST.STATO

Num. protocollo: **0048248**

Data: **03/07/2019 09:45:58**

Ufficio: **NUCLEO PROTOCOLLO REGIONALE**

Associazione Italiana Vittime del Terrorismo

e dell'eversione contro l'ordinamento dello Stato

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

TITOLO I: GENERALITA'

Art. 1 Denominazione e sede

1. E' costituita conformemente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato, di seguito brevemente definita l'Associazione, con sigla AIVITER.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS. Tale disposizione avrà efficacia con la decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.lgs 117/2017, contestualmente si avrà la cessazione di efficacia della clausola statutaria divenuta incompatibile. Il presente statuto si richiama all'atto costitutivo del 20 marzo 1985 del quale accoglie i principi ispiratori e fondanti unitamente a quelli caratterizzanti l'opera di Maurizio Puddu, che ha presieduto l'Associazione dalla fondazione sino al 21 maggio 2007.

2. L'Associazione ha diffusione nazionale ed ha sede legale e sociale in Torino.

3. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro anche indiretto, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge gli scopi elencati all'articolo 2 commi 1,2,3, 4,5,6,7. Essa altresì si ispira e applica, in quanto possibile ed opportuno, alle norme di cui alle leggi n.266 del 1991, n. 662 del 23.12.1996, Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, e n. 383 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e aderisce alle relative istituzioni e programmi.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione svolge un'azione di sensibilizzazione e di cooperazione volta a promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle vittime, invalidi e loro famigliari anche superstiti e famigliari dei caduti, secondo le loro legittime aspettative. Opera pertanto affinché sia attribuita a tutti tali soggetti la qualifica di vittima del terrorismo con tutte le prerogative e i benefici di legge, a livello nazionale, europeo ed internazionale.

2. L'Associazione cura e custodisce la memoria storica degli eventi di terrorismo, nonché di quella delle vittime, che appartengono a tutta la comunità, ritenendo di contribuire in tal modo a prevenire nuovi episodi di eversione.

3. L'Associazione svolge opera di didattica e di divulgazione rivolta a tutti, ma in particolare alle nuove generazioni, rendendosi anche promotrice di incontri con studenti di ogni ordine e grado. A tal fine organizza un archivio per la conservazione degli atti e delle ricerche, per la raccolta di volumi, documentazioni anche video-fotografiche e di materiale di studio utile ai fini di non dimenticare e tramandarne la memoria alle nuove generazioni.

4. L'Associazione organizza, gestisce e implementa un portale Internet, attualmente denominato www.vittimeterrorismo.it, quale sede istituzionale dell'archivio memorialistico, punto d'informazione e di contatto per gli associati e aperto ai cittadini.

5. L'Associazione opera in Italia e in Europa, anche in collaborazione con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubblici e privati aventi analoghe finalità e può aderire a modelli di tipo federativo, pur conservando comunque la propria identità e specificità ideale ed organizzativa.

6. L'Associazione persegue le sue finalità mediante: l'organizzazione, diretta o partecipata, di iniziative istituzionali e culturali; la collaborazione con altre organizzazioni ed enti sia nazionali che internazionali allo scopo di potenziare le attività istituzionali; l'attuazione di forme adeguate di comunicazione anche multimediale; l'ideazione, diretta o partecipata, di pubblicazioni, ricerche, mostre, esposizioni museali e simili con intenti didattici e culturali; l'organizzazione di meetings, convegni, conferenze, altri eventi nonché qualsiasi iniziativa culturale e/o sociale coerente con i principi contenuti nel presente articolo.

7. L'Associazione elabora e promuove la presentazione di proposte legislative finalizzate

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere d,i,k,v,w.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione svolge:

a) Cura la stesura dell'elenco delle vittime e superstiti per un sistematico aggiornamento anagrafico dei soggetti coinvolti e dei fatti che li hanno riguardati.

b) Assume e promuove iniziative intese ad offrire opportuna assistenza, consulenza e informazione a tutti gli associati, in materia pensionistica, legale, sanitaria e per la presentazione di domande amministrative e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

c) Partecipa ad iniziative e programmi di prevenzione ed assistenza, in caso di attentati terroristici in collaborazione, con gli organi istituzionali preposti.

d) Può richiedere di costituirsi parte civile a favore delle vittime nei processi contro autori di attacchi terroristici, in conformità alle disposizioni previste dall'ordinamento giudiziario penale italiano.

e) Assume le più idonee iniziative per garantire agli associati una costante e tempestiva informazione su leggi, decreti, circolari, norme e relativi aggiornamenti, utilizzando preferibilmente, quale strumento di comunicazione nei confronti degli associati, la posta elettronica.

f) Cura il sito Web www.vittimeterrorismo.it

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore dei propri associati e loro familiari Vittime Italiane del terrorismo e quali terzi la collettività inclusi i giovani, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 4 Associati

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

1. Gli associati dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione contro l'Ordinamento Costituzionale dello Stato "AIVITER", si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Associati fondatori
- b. Associati ordinari
- c. Associati sostenitori
- d. Associati onorari

2. Sono associati fondatori, come da atto costitutivo del 20 marzo 1985, i signori Giovanni Berardi, Adele Andreis vedova Casalegno, Antonio Cocozzello, Severa Marone vedova Croce, Leone Ferrero, Mario Deorsola, Dante Notaristefano, Sergio Palmieri, Giovanni Picco e Maurizio Puddu.

3. Sono Associati ordinari tutti coloro che hanno diritto al riconoscimento della qualifica di "vittima del terrorismo" e condividono le finalità dell'Associazione, nonché i loro famigliari anche superstiti. Possono inoltre aderire all'associazione quali Associati ordinari, i cittadini che riconoscano il presente statuto e che per loro visione culturale ed anche per la loro coerente storia-personale condividano armonicamente le finalità dell'Associazione.

4. Sono Associati sostenitori i cittadini che riconoscono, approvano e sottoscrivono le norme che regolano l'attività e le finalità dell'Associazione e che intendono sostenerla economicamente con contributi liberali.

5. Possono essere nominati Associati onorari quei cittadini che si siano particolarmente distinti per impegno civico e qualità morali.

Art. 5 Ammissione all'Associazione

1. Per divenire Associati ordinari gli aventi diritto sono tenuti a inoltrare una domanda scritta d'adesione dettagliata contenente generalità, residenza, professione, appartenenza ad eventuali altre associazioni anche di categoria, ed esibendo la documentazione che attesta la condizione di vittima del terrorismo, di superstite o di familiare; qualora non vittime dirette, la motivazione che li spinge ad aderire. La domanda dovrà contenere anche il consenso al trattamento dei dati personali sensibili nell'ambito della normativa prevista dalla Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sull'accettazione della domanda di adesione dei soci ordinari e sulla designazione dei Soci onorari e sostenitori decide il Consiglio direttivo. Le accettazioni di tali tipologie di soci saranno sottoposte per la ratifica alla prima assemblea degli Associati. La Segreteria comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

3. L'eventuale rigetto dell'istanza a socio ordinario deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla delibera. È ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni Associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo ed alla partecipazione alla vita associativa.

I soci, purchè iscritti al libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee, alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

2. L'adesione all'Associazione comporta, per ogni associato, i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti legittimamente adottati;
- b) uniformarsi alle deliberazioni, adottate dagli organi competenti, riguardanti le attività, la vita associativa, la partecipazione interna ed i rapporti con il mondo esterno;
- c) corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno le quote annuali associative, eventualmente stabilite.



Art. 7 Decadenza degli Associati

1. Gli Associati possono decadere:

- a) per dimissioni
- b) per morosità
- c) per violazione delle norme o per indegnità .

2. Contro la decadenza di cui al comma 1, lettera c), è possibile il ricorso ai Probiviri.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Elenco e durata degli organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati.
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente o i Vice Presidenti
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere
- g) Il Collegio dei revisori dei conti
- h) Il Collegio dei Probiviri
- i) I Coordinatori di area

2. La durata di tutti gli Organi e degli incarichi è triennale.

Art. 9 Assemblea – Costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' costituita da tutti gli Associati. Il suo funzionamento è regolato da un Regolamento interno; in sua assenza è deciso dal Consiglio Direttivo. Ciascuno associato dispone di un voto singolo e può essere portatore del numero massimo di deleghe di altri associati in base al numero degli associati a libro soci, come disposto dall'art 24, comma 3 D.lgs 3 luglio 2017, n.117.

2. L'assemblea può tenere le sue riunioni anche tramite web, video conferenze o altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la partecipazione di eventuali associati facenti riferimento ad Aree decentrate.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente. La convocazione , con l'indicazione dettagliata dell'ordine del giorno, deve avvenire con almeno 15 giorni di preavviso.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) degli associati. In seconda convocazione, prevista almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 10 Assemblea – Compiti e attribuzioni

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo, che devono essere individuati preferibilmente tra le vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri. Approva preventivamente per ciascun organo il numero e li revoca
2. L'assemblea discute, definisce e delibera le linee generali programmatiche dell'Associazione.
3. Su proposta del Consiglio direttivo, fissa le eventuali quote associative annuali.
4. L'Assemblea discute e delibera su mozioni presentate dal Consiglio direttivo o da almeno il 20% degli Associati presenti direttamente o da almeno il 5% degli Associati.
5. Approva il rendiconto economico e la relazione di missione entro il mese di giugno ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 già predisposto dal Consiglio direttivo, corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni.
8. delibera sull'esclusione dei soci
9. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
10. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, ed in seconda convocazione prevista almeno una ora dopo la prima convocazione con la presenza di almeno il 10% +1 degli associati e votazione a maggioranza, e l'eventuale scioglimento dell'Associazione alla presenza ed approvazione dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da associati, da un minimo di sette a un massimo di undici membri, secondo la delibera assunta dall'Assemblea, assicurando un'adeguata rappresentanza territoriale. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo, l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti applicando l'art. 2382 del codice civile
2. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.



3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno, o su convocazione del Presidente, con almeno 8 giorni di preavviso, salvo i casi di estrema urgenza. Si riunisce anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Il Consiglio direttivo può tenere le sue riunioni anche tramite web o altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la partecipazione di eventuali membri decentrati.

5. Il Consiglio direttivo, in attuazione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, cura l'ordinaria e la straordinaria attività dell'Associazione. In particolare:

- a) promuove la realizzazione delle finalità dell'Associazione, ne definisce la posizione ufficiale portandone a conoscenza gli associati e la collettività, deliberando anche sui temi frequentemente dibattuti o di maggiore attualità;
- b) elabora e presenta annualmente all'Assemblea una relazione organizzativa e consuntiva delle attività svolte, nonché relazione delle iniziative future;
- c) redige e approva preventivamente il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedenti ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il rendiconto preventivo dell'anno in corso e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci.
- d) propone all'assemblea l'adozione, il mantenimento o la variazione di eventuali quote associative e relativi importi;
- e) dopo una sua prima istruttoria propone all'assemblea l'accettazione e la decadenza degli Associati;
- f) predispone eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'esame dell'Assemblea; delibera, se opportuno, norme regolamentari interne;
- g) approva il regolamento di attuazione dello statuto sociale e delle eventuali aree territoriali ed eventuali modifiche.
- h) designa rappresentanti dell'Associazione in organismi nazionali ed internazionali, scelti per particolari capacità e competenze anche al di fuori del Consiglio Direttivo; delibera l'istituzione di eventuali strutture decentrate.
- i) delibera eventuali deleghe, definendone gli ambiti, a suoi componenti o ad altri Associati, su specifiche materie in base alla loro competenza; delibera inoltre la costituzione e la composizione di eventuali commissioni di studio o gruppi di lavoro;
- l) può cooptare, con motivato provvedimento, sino a un massimo di tre membri in reintegrazione dei propri componenti, fatta salva la ratifica da parte della prima Assemblea utile;
- m) può deliberare lo spostamento della sede legale, sempre nell'ambito della città di Torino;

6. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 12 Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed i poteri di firma per la ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio direttivo dirigendone i lavori.
3. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella rappresentanza dell'Associazione e per ogni esigenza istituzionale e/o organizzativa. Lo sostituiscono a pieno titolo in caso di sua assenza o impedimento prolungato, e la loro firma, per l'occorrenza è depositata, presso l'Istituto di credito dove è/sono appoggiati i conti correnti.

Art. 13 Il Segretario

1. Il Segretario è responsabile dell'organizzazione della sede, ne cura la parte logistica, nonché la tenuta e la riservatezza delle documentazioni dell'Associazione e dei dati degli associati.
2. Predisporre e cura l'informativa da inviare agli associati sotto la supervisione del Presidente e/o dei Vice presidenti.
3. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea controfirmati dal Presidente.
4. Coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, anche ai fini di cui al comma 1 dell'art. 12.

Art. 14 Il Tesoriere

1. Cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi documenti, nonché dell'inventario dei beni. Predisporre il rendiconto consuntivo – ed anche quello preventivo se deliberato dagli Organi – da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo, con relazione di accompagnamento.
2. Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, esperti in materia contabile, eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei propri componenti. I revisori dei conti non possono fare parte del Consiglio direttivo, ma possono essere invitati alle sue sedute. I revisori effettivi eleggono tra loro il presidente.
2. Ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e di verificare annualmente il rendiconto consuntivo, redigendo una propria relazione al Consiglio direttivo ed all'Assemblea che devono discutere ed approvare il rendiconto.

Art. 16 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei propri componenti.
2. I Probiviri effettivi nominano tra loro il Presidente.
3. Il Collegio ha il compito di dirimere le eventuali controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra Associati e tra questi e le cariche associative, comprese le eventuali sanzioni o decadenze degli Associati.
4. Fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, il Collegio decide secondo equità, senza obbligo di formalità rituali. Il lodo arbitrale scritto è inoppugnabile.

Art. 17 I Coordinatori di area

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'Associazione su base nazionale, di assicurare una più adeguata assistenza agli associati decentrati ed una presenza più capillare e per favorire il miglior raccordo con le Istituzioni regionali e comunali, l'Associazione istituisce più Aree territoriali, nominando per ciascuna un responsabile per tutta la fase costitutiva.
2. Gli associati delle Aree sono a tutti gli effetti associati dell'Associazione, ne seguono lo statuto e partecipano con pieni diritti all'attività sociale e possono essere eletti nei relativi Organi.
3. I Responsabili delle Aree, terminata la fase costitutiva, sono liberamente scelti dagli associati e assumono la funzione di coordinatori.

Art. 18- LIBRI SOCIALI

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
4. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

TITOLO IV: PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

E' costituito:

a) dall'ammontare delle quote associative, se deliberate:

b) da contributi e sovvenzioni ricevuti dallo Stato italiano, dall'Unione europea, da Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità sociali;

- c) dai beni mobili e immobili acquisiti;
- d) da donazioni e elargizioni liberali da enti e società nonché da persone fisiche, per le cui accettazioni in generale decide a suo insindacabile giudizio la Presidenza. Le donazioni e le elargizioni liberali possono essere effettuate anche dai soci ordinari, sostenitori e onorari;
- e) dalle documentazioni acquisite;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 20 – Rendiconto economico e finanziario

1. L'esercizio finanziario ed economico dell'Associazione coincide con l'anno solare.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di giugno. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

3. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. I rendiconti consuntivi (e preventivi, se deliberati) predisposti annualmente dal Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii vengono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno e a definitiva approvazione dalla Assemblea entro il successivo mese di giugno

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 21 – Cariche associative “Gratuità – Incompatibilità”


1. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell'Associazione avviene a titolo gratuito, . Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Le cariche associative sono incompatibili con incarichi direttivi o di rappresentatività all'interno di partiti politici e sindacali.

Art. 22 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da un'Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

2. Con la relativa deliberazione l'Assemblea provvederà a devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con analoghe finalità o comunque rispettosa delle leggi citate all'art. 1, c. 3 del presente statuto



2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tale disposizione avrà efficacia con la decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.lgs 117/2017, contestualmente si avrà la cessazione di efficacia della clausola statutaria divenuta incompatibile

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

2. Il presente statuto viene registrato per acquisire piena efficacia interna e verso terzi.

TITOLO VI: NORMA TRANSITORIA

1. In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, nell'anno sociale 2008 tutte le cariche e gli incarichi avranno la durata di un anno.

